



ESPOSIZIONE  
INTERNAZIONALE  
CICLO E MOTOCICLO

# 77ª ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CICLO E MOTOCICLO

## Regolamento generale

Milano, 5 - 10 Novembre 2019

### Articolo 1 La manifestazione

L'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo (di seguito anche detta Manifestazione), promossa da CONFINDUSTRIA ANCMA Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori e organizzata da EICMA S.p.A. (di seguito anche detta Organizzatore) con l'assistenza tecnica ed amministrativa di Fiera Milano S.p.A. (di seguito anche detta Fiera Milano) è la fiera di settore delle due ruote. L'Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo con cadenza annuale ha luogo a Rho-Pero nel centro espositivo di Fiera Milano

### Articolo 2 Settori merceologici ammessi

Saranno ammessi alla Manifestazione esclusivamente i settori merceologici di seguito indicati:

- motociclette, motoleggere, motoscooter, motocarrozzette e motoslitte;
- ciclomotori;
- motocarri, motofurgoni, veicoli per usi speciali;
- biciclette;
- epac;
- veicoli elettrici;
- turismo;
- motori e derivati per usi speciali;
- rimorchi;
- pneumatici;
- caschi;
- abbigliamento;
- attrezzature e accessori per il turismo;
- lubrificanti, olii e vernici;
- equipaggiamenti elettrici, parti e accessori;
- materie prime e semilavorati per l'industria, smalti, vernici, decalcomanie;
- utensileria speciale e macchinari per la fabbricazione e la riparazione;
- editoria, stampa specializzata ed associazioni.

L'Organizzatore si riserva di ammettere eccezionalmente e a propria discrezione Espositori operanti in settori merceologici diversi laddove ne rilevi l'opportunità e senza che questo generi il diritto per altre aziende operanti in tale settore di poter richiedere di partecipare anch'esse alla Manifestazione.

### Articolo 3 Tariffe, Quota Di Iscrizione, Servizi Vari

**3.1** Ad esclusione delle aree tematiche vendute a modulo, lo spazio minimo che ciascun partecipante è tenuto ad affittare è pari a 16 mq.

**3.2** Il costo della locazione dello spazio nudo cioè senza alcun tipo di allestimento (né pareti divisorie, né moquette, né illuminazione) è stabilito nella Domanda di Partecipazione. A richiesta può essere fornita, anziché lo spazio nudo, l'area allestita "Chiavi in mano" sempre secondo le tariffe stabilite nella Domanda di Partecipazione.

**3.3 Quota Iscrizione (obbligatoria):** l'importo richiesto a tale titolo ed indicato nella Domanda di Partecipazione comprende i seguenti servizi:

**Servizio Expopage e Smart Catalog** è il catalogo online, servizio gestito da Eicma S.p.A. e Fiera Milano Media S.p.A. Oltre alle indicazioni relative al posizionamento dell'Espositore nei padiglioni, il sistema prevede sia la pubblicazione online dei dati aziendali forniti dall'Espositore sia i collegamenti a contenuti Internet (siti Internet di settore, video, pagine ufficiali delle aziende partecipanti sui social network, ecc.) segnalati dall'Espositore o ricercati sul web da Fiera Milano Media S.p.A.. L'adesione alla manifestazione comporta la sottoscrizione del servizio. L'Espositore, pertanto, con l'accettazione del presente Regolamento Generale, presta il proprio assenso alla resa del servizio e all'utilizzo, da parte di EICMA S.p.A. e Fiera Milano Media S.p.A., dei propri dati per lo svolgimento delle suddette attività e riconosce Fiera Milano Media S.p.A. come unici soggetti responsabili a cui rivolgersi per ogni e qualsivoglia problematicità legata al servizio Smart Catalog.

**Catalogo ufficiale e Guida al Salone:** inserimento dei dati aziendali nella Guida al Salone e Catalogo Ufficiale in formato cartaceo. Fornitura di una copia del materiale sopracitato. La compilazione del catalogo avverrà a cura e responsabilità dell'Espositore in modalità on-line attraverso la piattaforma riservata messa a disposizione dall'Organizzatore entro il 30 Settembre dell'anno della Manifestazione. Decorso tale termine saranno pubblicati i dati presenti nella Domanda di Partecipazione, senza che possa essere imputata qualsivoglia responsabilità ad EICMA per errori od omissioni.

**Servizio Wi-Fi:** con accesso gratuito alla rete di Fiera Milano con una velocità massima fino a 600kps. Rimangono a disposizione i servizi professionali di connettività acquistabili tramite piattaforma online E-Service messa a disposizione dell'Espositore da parte di Fiera Milano accessibile mediante credenziali appositamente assegnate dopo la registrazione della Domanda di Partecipazione (il weblink per accedere alla piattaforma E-Service con le relative credenziali verrà inviato tramite mail dopo la notifica dello spazio espositivo).

**3.4** La tariffa, espressa a metro quadrato, o a corpo, è comprensiva oltre ai costi di locazione dello spazio espositivo nei limiti espressamente indicati, anche da:

**Imposta Comunale sulla Pubblicità:** ferme restando le normative di partecipazione, l'Espositore è tenuto a corrispondere al Comune l'imposta prevista per quanto comunque considerato tassabile ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 639. A seguito di accordi conclusi con il

Comune nell'interesse delle categorie espositrici, tale imposta è stabilita forfettariamente sulla base della superficie occupata dalla Manifestazione. Allo scopo di evitare onerose procedure che gli Espositori sarebbero tenuti a svolgere direttamente, tale imposta è inclusa nel canone di partecipazione. Fiera Milano S.p.A. provvederà successivamente al relativo versamento al Comune;

**Elettricità:** consumo fino a 20 kw;

**Pulizia base dei posteggi** (da intendersi l'area assegnata all'Espositore);

**Noleggio estintori;**

**SIAE:** assolvimento dei diritti d'Autore derivanti da eventuali installazioni audiovisive negli Stand (d'ora in poi anche Aree Espositive o Posteggio), soggette alle norme esaudite. In tale copertura, tuttavia, non sono comprese le esibizioni dal vivo (con Artisti e/o strumenti musicali) per le quali l'Espositore deve provvedere direttamente presso gli uffici SIAE posti sul territorio cittadino. Sono altresì inclusi i diritti spettanti ai sensi degli articoli 72e 73bis L. 633/1941, agli artisti interpreti esecutori ed ai produttori fonografici titolari dei diritti sulle registrazioni e, per loro conto SCF - Consorzio Fonografici. Non sono invece inclusi i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori fonografici ai sensi dell'art. 73 della citata Legge per la diffusione di fonogrammi e video musicali nel corso di sfilate di moda, DJ set con o senza ballo. Pertanto gli organizzatori di tali eventi sono invitati a contattare SCF - Consorzio Fonografici - Via Leone XIII, 14 - Milano - al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti leggi.

### Articolo 4 Dichiarazione di valore - Assicurazioni Limitazioni di responsabilità

#### 4.1 Dichiarazione di valore

**4.1.1** L'Espositore e/o il co-espositore è tenuto a dichiarare, utilizzando l'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori, il "valore effettivo" complessivo di merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature che prevederà di portare e/o utilizzare nel Quartiere Fieristico, anche per conto dei marchi rappresentati fermo che, in difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi di cui all'Art. 4.2 che segue e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa. In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore. L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

**4.1.2** In difetto di tale dichiarazione, si intenderanno per accettati i capitali minimi dichiarati e salva in ogni caso la facoltà di Fiera Milano di verificare la dichiarazione eventualmente resa.

**4.1.3** In caso di sinistro, in mancanza di corrispondenza fra il valore dichiarato dall'Espositore e il valore reale dei beni assicurati, il valore assicurato sarà comunque quello dichiarato dall'Espositore.

**4.1.4** L'assicuratore, in ogni caso, avrà facoltà di corrispondere il risarcimento del danno nel rispetto del criterio proporzionale come disciplinato dall'art. 1907 del codice civile.

**4.2 Polizza "All Risks"** beni degli Espositori (con esclusione rischio Terrorismo e Sabotaggio)

**4.2.1** L'Organizzatore e Fiera Milano richiedono che le merci, i macchinari, i materiali di allestimento e le attrezzature portati e/o utilizzati dagli espositori e/o co-espositori nel Quartiere Fieristico siano coperti da polizza assicurativa del tipo "All Risks" (tutti i rischi), con rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Terzi, ivi compresi Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione. Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000,00, al costo di Euro 100,00+ IVA, ove applicabile, che verrà addebitato nella fattura di saldo del canone di partecipazione dell'Organizzatore. E' data la possibilità agli Espositori e/o co-espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo presente nella piattaforma E-service tra i documenti obbligatori. E' prevista nella copertura la pattuazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di Euro 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione. Qualora un Espositore e/o un co-espositore, per la garanzia sui merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito modulo, presente nella piattaforma E-service, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale, come da fac-simile incluso nel formulario medesimo. In tal caso si procederà allo storno dell'importo precedentemente addebitato.

**4.2.2** Tale copertura assicurativa viene messa a disposizione per il tramite di Fiera Milano per un capitale di Euro 25.000,00 al costo di Euro 100,00 (+ iva se dovuta) che verrà addebitato nella fattura di saldo del canone di partecipazione di EICMA S.p.A.

**4.2.3** È data la possibilità agli Espositori di incrementare il capitale automaticamente prestato, tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo "INS" presente nella piattaforma on line E-Service di Fiera Milano.

**4.2.4** È prevista nella copertura la pattuazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, in caso di furto, con un minimo di € 250,00 e con raddoppio di tali importi per le segnalazioni presentate dopo la chiusura della Manifestazione.

# Regolamento generale

**4.2.5** Qualora un Espositore, per la garanzia su merci, macchinari, materiali di allestimento e attrezzature portati e/o utilizzati nel Quartiere Fieristico, disponga di propria assicurazione "All Risks", valida per Fiere e Mostre, con clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti di Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano S.p.A., Società ad esse collegate, l'Organizzatore e i Terzi comunque interessati all'organizzazione della Manifestazione, detto Espositore sarà comunque tenuto a compilare e a restituire firmato l'apposito modulo "INS", presente nella piattaforma on line E - Service di Fiera Milano, accompagnato da dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante proprio e della Compagnia assicuratrice che i beni suddetti sono coperti con garanzia "All Risks" in misura non inferiore a quella prevista dal presente Regolamento Generale (v. precedente punto

## 4.3 Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi

Fiera Milano provvederà ad assicurare una copertura assicurativa verso terzi per tutti gli Espositori, facendoli rientrare senza alcun onere nella propria polizza generale, che prevede un massimale non inferiore ad Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

## 4.4 Limitazioni di responsabilità

L'Espositore e/o co-espositore con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati etc. Anche per i danni diretti, in virtù della copertura assicurativa di cui all'art. 4.2 che precede, ciascun Espositore e/o co-espositore accetta di sollevare Fiera Milano e l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità.

## Articolo 5

### Domanda di partecipazione Termini di presentazione e di pagamento

**5.1** La Domanda di Partecipazione presentata e compilata attraverso la procedura online messa a disposizione da EICMA dovrà pervenire

preferibilmente entro il **28 Febbraio** dell'anno della Manifestazione ai fini dell'assegnazione dello spazio espositivo. Oltre tale data, gli spazi verranno concessi fino ad esaurimento della superficie espositiva e le domande saranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio eventualmente residue ovvero aggiunte, senza garanzia di Partecipazione o di alcuna visibilità equivalente alle aree originariamente disponibili.

La Domanda di partecipazione generata on-line per essere presa in considerazione dovrà essere firmata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Espositore e caricata, unitamente alla copia del pagamento, nell'area riservata.

**5.2** La sottoscrizione della Domanda di Partecipazione costituisce accettazione incondizionata del presente Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico di Fiera Milano (disponibile sia nell'area riservata dell'Espositore, sia nella piattaforma online

E-Service messa a disposizione da parte di Fiera Milano) che l'Espositore dichiara di avere attentamente visionato e compreso, nonché qualsiasi altra successiva prescrizione integrativa emanata dall'Organizzatore e da Fiera Milano nell'interesse della Manifestazione.

**5.3** Quale condizione per la presentazione della Domanda di Partecipazione la stessa dovrà essere accompagnata dal pagamento dell'anticipo per ogni mq richiesto nonché della quota di iscrizione come quantificate nella Domanda di Partecipazione. A tale fine il richiedente - pena l'irricevibilità della domanda - dovrà:

a) Caricare nell'area riservata copia del bonifico bancario intestato a:

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ag. 13 - indirizzo: Piazza Firenze 21 20149 MILANO ITALY IBAN: IT 84 M 01005 01613 00000017709 - BIC/SWIFT: BNLI IT RR**

oppure:

b) autorizzare l'addebito dell'importo relativo su carta di credito come previsto nella Domanda di Partecipazione.

**5.4** Il saldo del canone di adesione dovrà essere versato entro e non oltre il **15 Settembre** dell'anno della Manifestazione, con le stesse modalità di cui al precedente punto 5.3.

**5.5** Ove l'Espositore nella Domanda di Partecipazione indichi i dati per la fatturazione relativi ad una terza società, questa si impegna a sottoscrivere nella medesima Domanda di Partecipazione l'impegno al pagamento degli importi suddetti. L'Espositore rimane in ogni caso solidalmente obbligato unitamente alla predetta terza società al pagamento del canone dovuto.

**5.6** Con la sottoscrizione della Domanda di Partecipazione l'Espositore si impegna a partecipare alla Manifestazione nello spazio che gli verrà assegnato.

**5.7** EICMA si riserva il diritto di non erogare i servizi previsti all'art. 3 e/o di escludere qualsiasi Espositore dalla Manifestazione con acquisizione definitiva in capo ad EICMA stessa dell'anticipo versato a titolo di penale, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno effettivamente subito a causa dell'inadempimento dell'Espositore a quanto previsto nel presente articolo 5 ovvero in caso di mancato pagamento del saldo del canone dovuto.

## Articolo 6

### Diritto dell'organizzatore di respingere le domande

**6.1** La presentazione della Domanda di Partecipazione ed il pagamento dell'anticipo non costituiscono diritto del richiedente a partecipare alla Manifestazione.

**6.2** L'Organizzatore si riserva il diritto di respingere qualsiasi Domanda di Partecipazione pervenuta, anche se munita di tutti i requisiti di cui al precedente art. 5, salvo giustificare le ragioni.

## Articolo 7

### Pagamenti estratto conto - Exit pass

**7.1** Durante la Manifestazione, Fiera Milano provvede a riepilogare tutte le fatture emesse per servizi e forniture supplementari non ancora pagate, nonché eventuali altri addebiti. Eventuali contestazioni per gli addebiti indicati dovranno essere rappresentate entro 10 giorni dalla chiusura della Manifestazione; trascorso tale termine non saranno più accettate.

**7.2** L'estratto conto verrà pubblicato sulla piattaforma E-Service ed il versamento di quanto risultante a debito dell'Espositore potrà essere effettuato direttamente dalla sede tramite bonifico bancario o con carta di credito accedendo alla piattaforma online E-Service, ai totem digitali "Easyservice" o presentando l'estratto conto presso le agenzie bancarie presenti nel Quartiere Fieristico.

**7.3** L'asportazione a fine Manifestazione dei prodotti esposti, così come dei materiali d'allestimento e quant'altro di pertinenza degli Espositori è condizionata all'esibizione dei pass per l'uscita alle guardie di sorveglianza ai cancelli del Quartiere Fieristico.

**7.4** Tali pass saranno abilitati all'uscita a verifica dell'esatto adempimento, da parte degli Espositori, di tutte le obbligazioni assunte per Contratto nei confronti di Fiera Milano e dell'Organizzatore.

## Articolo 8

### Dichiarazioni mendaci, collettive, mulli marchi ed extra settore

**8.1** Qualora l'Organizzazione riscontrasse che l'Espositore si è iscritto alla Manifestazione sotto falso nome o falsa denominazione sociale o tramite l'uso di un nome o una denominazione sociale esistenti ma che non appartengono all'Espositore presente alla Manifestazione, verrà disposta l'immediata chiusura dello Stand e/o l'interruzione dei servizi, a prescindere dalla presenza o meno dei requisiti di Partecipazione dell'Espositore presente in fiera o del soggetto di cui utilizza nome o denominazione sociale. Gli stessi saranno inoltre esclusi dalle successive edizioni della Manifestazione. A tal fine, onde verificare il rispetto del presente divieto, l'Organizzatore si riserva il diritto di svolgere ogni opportuno controllo su tutto quanto presente nello Stand avendo come riferimento quanto dichiarato in sede di Domanda di Partecipazione e/o nel Catalogo Ufficiale. L'Organizzatore si riserva di procedere in ogni opportuna sede, civile e penale, nei confronti dell'Espositore e del suo prestatore.

**8.2** L'Espositore (in particolare in caso di partecipazioni collettive, di società di import export o condivisione di Stand), è tenuto a specificare la ragione sociale e relativi dati (sede legale recapiti telefonici e eventuale e-mail) di tutte le imprese eventualmente rappresentate o presenti nello Stand.

**8.3** Gli Espositori rappresentanti più marchi potranno esporre i prodotti in un unico Stand. Ogni Espositore potrà esporre unicamente prodotti di propria fabbricazione e prodotti di Aziende di cui sia il Rappresentante esclusivo per il rispettivo territorio di appartenenza. E' onere dell'Espositore avere a disposizione nello Stand documentazione a supporto dei propri diritti.

**8.4** Nel caso in cui più espositori dichiarassero la stessa società rappresentata, EICMA si riserva il diritto di richiedere lettera di investitura attestante la distribuzione sul territorio nazionale o parte di questo. In mancanza della documentazione richiesta l'Organizzatore ha la facoltà di prevedere l'esclusione del marchio o della Società rappresentata dal Catalogo Ufficiale, dalla Guida al Salone, sul Sito Ufficiale e/o dalla Manifestazione.

**8.5** È vietato esporre nello Stand il marchio o i segni distintivi di altre Aziende, esporre merci o cartelli che vi si riferiscano, nonché distribuire materiale promozionale e/o informativo relativi a marchi ed Aziende diversi da quelli indicati nel modulo on-line per l'inserimento dei dati aziendali nel Catalogo Ufficiale e nella Guida Ufficiale.

**8.6** Ogni Espositore è tenuto a informare preventivamente (entro il **30 Settembre** dell'anno della Manifestazione) la segreteria organizzativa di EICMA dell'eventuale presenza all'interno del proprio Stand di azienda/e extra settore alla quale viene data visibilità, che tuttavia non potrà mai superare uno spazio pari al 10% di quello assegnato all'Espositore. Per tale co-partecipazione verrà richiesto all'Espositore un progetto indicativo relativamente alla presenza dell'azienda extra settore ospitata e allo spazio concesso, al fine di quantificare la quota di partecipazione aggiuntiva per la visibilità data. La mancata o mendace segnalazione da parte dell'Espositore della presenza nel proprio Stand di extra settore comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 2.500,00. Inoltre verrà richiesta la quota aggiuntiva come indicata nel presente articolo.

## Articolo 9

### Allestimento spazi espositivi - Assegnazione delle aree espositive agli espositori - Titoli di ingresso

#### 9.1 PROGETTI DI ALLESTIMENTO - SOPPACCHI

**9.1.1** Per l'intera durata e per tutto il periodo di apertura della Manifestazione, l'Espositore deve garantire il presidio dello Stand assegnatogli e mantenere lo spazio allestito con la merce esposta. Ogni Espositore è responsabile verso EICMA, e verso i terzi, delle informazioni fornite e della conduzione dello Stand assegnato durante i giorni della Manifestazione e durante quelli, precedenti e successivi, utilizzati per l'allestimento e lo smontaggio.

**9.1.2** L'Espositore dovrà contenere il proprio allestimento entro la superficie assegnatagli, individuabile mediante nastri adesivi o strisce colorate a pavimento, senza sconfinare (per l'eventuale occupazione di spazi ulteriori a quelli assegnati, fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di impedirlo, sarà dovuto dall'Espositore il prezzo al mq previsto nella Domanda di Partecipazione). Per le aree non allestite non sono previste pareti di delimitazione e/o confinanti. Gli spazi espositivi dovranno essere adeguatamente arredati e forniti con pareti divisorie, pavimentazione, illuminazione e grafica.

**9.1.3** Gli allestimenti, anche se limitati a metrature minime, devono avere caratteristiche di decoro e di arredo conformi allo standard qualitativo elevato del salone. L'Organizzatore si riserva pertanto il diritto di pretendere l'adeguamento, ove non lo ritenga rispettato. Gli allestimenti ed i relativi impianti devono essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle per la prevenzione incendi. L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti che non rientrino nelle previsioni e prescrizioni sopra indicate.

**9.1.4** Non sono ammessi allestimenti parziali o con gazebo, gonfiabili e/o tende.

#### 9.2 PROGETTO ALLESTIMENTO

**9.2.1** È fatto obbligo a tutti gli espositori, ad eccezione di coloro che hanno fatto richiesta di area allestita "chiavi in mano", di inviare in preventiva visione il progetto di allestimento completo di quote indicanti dimensioni e altezze, al fine di ottenere approvazione. Il mancato invio del progetto di allestimento non consente l'avvio dei lavori di allestimento.

# Regolamento generale

**9.2.2** Il progetto di allestimento, completo di planimetrie con indicazione dell'orientamento, sezioni quotate, rendering e precise indicazioni sulle aree che verranno graficate, deve essere allegato nell'apposita posizione sulla piattaforma on line E-Service di Fiera Milano (sezione documenti obbligatori - allestimento), entro e non oltre 30 giorni dalla notifica di assegnazione dello spazio espositivo e comunque entro e non oltre i 15 giorni precedenti l'inizio della Manifestazione. Per gli spazi assegnati dopo il 30 luglio il progetto dovrà pervenire entro e non oltre il 20 Settembre dell'anno della Manifestazione.

**9.2.3** Fiera Milano, tramite il "customer service - assistenza espositori", provvederà alla verifica del progetto di allestimento, fatto salvo il corretto rispetto dei regolamenti di Manifestazione e tecnico e darà riscontro al progetto richiedendo eventuali adeguamenti ai regolamenti.

**9.2.4** I progetti che non ricevono risposta scritta dal servizio tecnico di EICMA/Fiera Milano si intendono non conformi e dunque non accettati.

## 9.3 DISPOSIZIONI DI ALLESTIMENTO

**9.3.1** Nel realizzare l'allestimento dello spazio espositivo occorre rispettare ed attenersi tassativamente a quanto riportato nel Regolamento Generale e nel Regolamento Tecnico di Fiera Milano contenente ulteriori norme di carattere tecnico generale. In particolare sono da attuarsi le seguenti disposizioni:

• **Altezza pareti: l'altezza consentita può variare da un minimo di 3 metri ad un massimo di 4 metri da terra;** entro tale altezza devono essere contenuti tutti gli elementi strutturali dello Stand e tutta la grafica (marchi, loghi ecc.). Un'altezza superiore è consentita solo ed esclusivamente per gli spazi i cui lati si affacciano sui muri perimetrali dei padiglioni. Le pareti confinanti agli spazi espositivi di altre aziende, dovranno assicurare la finitura neutra, in colore bianco e "a regola d'arte".

• **Elementi architettonici:** previa presentazione del progetto come sopra indicato, e se compatibili con i vincoli strutturali del padiglione, possono essere autorizzate strutture (asta, traliccio, pennone, standardo, insegna, totem, ecc.) costituenti l'allestimento **per un'altezza di 6,5 metri**. Tali strutture devono essere predisposte in modo tale da non privare di visibilità e di luce, non arrecare molestia o in ogni caso nuocere ad altro Espositore adiacente.

• **Appendimenti:** è consentito, previa verifica di fattibilità con l'ufficio preposto di Fiera Milano, l'appendimento di strutture travi reticolari tipo americane **solo e unicamente** ad un'altezza di 6,5 metri da terra filo sopra. È possibile apporre a tali strutture loghi e grafica con altezza non superiore ad **1 metro e deve essere posizionato immediatamente sotto il filo basso della struttura di americana stessa**. Sul lato eventualmente confinante con altro Espositore, tali strutture dovranno essere prive di grafica.

• **Chiusura dei lati:** gli Stand devono garantire la reciproca piena visibilità. È vietato pertanto chiudere i lati liberi del Posteggio assegnato (per Posteggio si intende l'area assegnata) con pareti continue. Non sono ammesse pareti perimetrali continue che ostruiscano la visibilità sia se posizionate sul perimetro dell'area espositiva sia se arretrate. Si considera parete qualsiasi elemento oscurante la vista (pannello, telo, drappo, grigliato, microforato, vetro opalino non perfettamente trasparente o vetro con apposizioni di grafiche ecc.), che, per caratteristica architettonica, grafica o struttura, provochi un effetto muro cieco sulle corsie. Previa presentazione del progetto possono essere autorizzate **le seguenti chiusure:**

- **lunghezza lato fino a 5 metri:** percentuale di chiusura consentita 60%

- **lunghezza lato oltre i 5 metri:** percentuale di chiusura consentita 40%

perché siano ben distribuite lasciando delle aperture per garantire la visibilità degli Stand limitrofi all'interno dei padiglioni. Una chiusura superiore al 40% è consentita solo ed esclusivamente per gli spazi i cui lati si affacciano sui muri perimetrali dei padiglioni. Lo scopo di tali prescrizioni è di favorire la reciproca visibilità degli Stand all'interno dei padiglioni, sono pertanto escluse da questa disciplina le pareti adiacenti ai muri perimetrali dei padiglioni o posizionate in modo da non costituire occultamento parziale o totale degli Stand attigui.

• **Scivoli e Pedane per accesso disabili:** ogni Posteggio dotato di pedana deve essere accessibile con almeno uno scivolo. Gradini o scivoli non devono ingombrare i percorsi del pubblico in corsia; gli angoli della pedana dovranno essere arrotondati o protetti e il perimetro dovrà essere chiuso con possibilità di ispezione per ogni lato. Gli angoli delle pedane presenti negli incroci delle corsie devono essere protetti per impedire l'inciampo da parte dei visitatori (vedi art. 1.3 Normecostruttive del Regolamento Tecnico di Fiera Milano).

• **Soppalco:** nei padiglioni è possibile la realizzazione di soppalchi secondo le norme costruttive e condizioni specificamente indicate nell'apposito fascicolo "norme per la realizzazione di soppalchi in aree espositive del quartiere Fiera Milano (Rho)" redatto da Fiera Milano. Previa autorizzazione di EICMA e presentazione del progetto dettagliato, **tali strutture pluripiano devono essere localizzate al centro dello Stand oppure su uno dei lati purché quest'ultimo sia rivolto verso i muri perimetrali del padiglione**. L'altezza massima consentita è di 5 mt. da terra. In tale evenienza, tali aree saranno addebitate in conformità alle tariffe riportate nella Domanda di Partecipazione.

• **Strutture in corsia tra Stand dello stesso Espositore:** le strutture espositive appoggiate a pavimento e/o sospese a soffitto che attraversano le corsie espositive devono essere approvate da EICMA e prevedere le necessarie certificazioni come da Regolamento Tecnico di Fiera Milano. Lo spazio occupato in corsia sarà addebitato come da tariffa riportata nella Domanda di Partecipazione. È ammessa la posa di pavimentazione di basso spessore nella porzione di corsia su cui affacciano gli Stand di uno stesso Espositore purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

• deve essere garantita in ogni momento, anche nei giorni festivi di Manifestazione, la disponibilità di proprio personale per la necessaria assistenza (tesatura, messa in sicurezza ecc.);

• Fiera Milano ha facoltà di intervento sulla pavimentazione in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità compresa la rimozione, con costi a carico dell'Espositore, il quale riterrà comunque indenne Fiera Milano da qualsiasi responsabilità in ordine ad un possibile deterioramento o danneggiamento, totale o parziale, della moquette stessa;

• la posa non dovrà in nessun caso procurare ritardi o pregiudicare il corretto svolgimento dei servizi di competenza di Fiera Milano, fra i quali le pulizie, sia in fase di mobilitazione o di smobilitazione della Manifestazione;

• la posa dovrà essere effettuata nelle ore immediatamente antecedenti lo scadere del termine utile per le operazioni di mobilitazione;

• la rimozione dovrà essere effettuata subito dopo la chiusura della Manifestazione o comunque entro le prime ore concesse per la smobilitazione degli allestimenti;

• è comunque necessaria l'approvazione di EICMA che si riserva il diritto di valutare caso per caso ed eventualmente negare la posa della pavimentazione qualora possa arrecare danno o disturbo ad altri Espositori.

## 9.4 ALLESTIMENTI E PENALI

**9.4.1** Durante i giorni di allestimento, personale autorizzato verificherà gli allestimenti e la loro conformità. Nel caso in cui la struttura non dovesse rispettare il progetto presentato e quanto riportato nel presente articolo 9, EICMA (ad es. superamento altezze consentite, chiusura dei lati liberi non rispettata, ecc.) potrà provvedere all'applicazione di una penale come di seguito quantificata. Eventuali richieste di risarcimento danni materiali e di immagine richiesti da altri Espositori che si riterranno danneggiati.

**9.4.2** L'Espositore deve quindi attenersi a quanto sopra esposto, in caso di inosservanza sarà tenuto a corrispondere una penale a forfait in base a mq assegnati e così calcolata: - Mq 0 - 64 penale pari al 30% del valore dello spazio assegnato;

- Mq 65 - 150 penale pari al 25% del valore dello spazio assegnato;

- Mq 151 - 250 penale pari al 20% del valore dello spazio assegnato;

- Mq 251 - 400 penale pari al 15% del valore dello spazio assegnato;

- Oltre 401 penale pari al 10% del valore dello spazio assegnato.

## 9.5 ASSEGNAZIONE DELLE AREE ESPOSITIVE AGLI ESPOSITORI

Le assegnazioni degli stand verranno fatte d'ufficio dall'Organizzatore e potranno tenere conto del seguente ordine di priorità:

• espositore associato a Confindustria Anema iscritto entro il 28 febbraio

• le altre aziende iscritte entro il 28 febbraio

Oltre tale data le iscrizioni verranno prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità di spazio ed esigenze organizzative.

Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di precedenza sarà determinato dal coefficiente che risulterà moltiplicando il numero di presenze all'EICMA, inclusa quella in oggetto, per il numero dei dipendenti (operai, impiegati e dirigenti) in forza all'Azienda.

Per le Aziende con meno di 30 dipendenti, il numero degli stessi verrà convenzionalmente fissato in 30. Alle Aziende con coefficiente più alto spetta la precedenza. A parità di coefficiente la precedenza verrà stabilita per sorteggio.

Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate all'Espositore si intendono puramente indicative e non vincolanti per l'Organizzatore e quindi si considerano come non apposte. Ad eccezione degli spazi a modulo il canone di partecipazione verrà calcolato e fatturato sui mq effettivamente assegnati (decimali arrotondati per eccesso) che verranno riportati nel documento "notifica di assegnazione" (disponibile per l'Espositore nella piattaforma online di EICMA) nel quale saranno riepilogati ed eventualmente integrati i dati del Posteggio assegnato e sarà indicato il corrispondente canone di locazione. Inoltre l'Organizzatore avrà la facoltà di ridurre lo Stand già assegnato, e/o di trasferirlo in altra zona espositiva senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi od a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all'Espositore mediante comunicazione scritta.

## 9.6 TESSERE ESPOSITORE E TITOLI D'INGRESSO

**9.6.1** EICMA rilascerà agli Espositori tessere permanenti di ingresso all'Esposizione in numero proporzionale alla superficie dello Stand assegnato secondo la seguente tabella:

- per le superfici occupate dalle collettive, 2 tessere ogni 9 mq

- Stand fino a 20 mq 4 tessere

- Stand da 21 a 50 mq 6 tessere

- Stand da 51 a 100 mq 13 tessere

- Stand da 101 a 200 mq 20 tessere

- Stand da 201 a 400 mq 40 tessere

- Stand da 401 a 600 mq 55 tessere

- Stand da 601 a 1000 mq 80 tessere

- Oltre 1001 mq 125 tessere

Le Tessere Espositori sono in formato digitale e dovranno essere gestite attraverso la piattaforma Online E-Service. Le tessere sono valide anche per i giorni di allestimento e smontaggio e potranno essere gestite tramite il sistema anti-passback. È vietata ogni cessione a qualsivoglia titolo delle suddette tessere. L'utilizzo abusivo di dette tessere comporterà l'immediato ritiro delle stesse.

**9.6.2** Nella tariffa di locazione non è prevista alcuna dotazione gratuita del parcheggio auto, dei titoli di ingresso giornalieri e di Tessere Espositori extra, che potranno essere ordinati ed acquistati tramite piattaforma on line che verrà messa a disposizione da EICMA.

## Articolo 10 | Danni alle aree espositive

**10.1** Gli Espositori sono tenuti all'osservanza delle norme di legge in vigore e delle altre norme di cui al Regolamento Tecnico per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

**10.2** Le aree espositive devono essere restituite nelle condizioni in cui erano al momento della consegna agli Espositori. Tutte le spese di messa in ripristino sono a carico di questi ultimi. È vietato manomettere, modificare o rimuovere le strutture di allestimento fornite dall'Organizzatore. In caso di violazione di tale divieto, l'Espositore è tenuto a corrispondere tutte le spese di ripristino delle strutture e lo stesso potrà essere escluso dalle edizioni successive della Manifestazione.

## Articolo 11 | Recesso

**11.1** Nel caso in cui un Espositore comunichi la propria decisione di rinunciare a partecipare alla Manifestazione, lo stesso sarà tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- rinuncia comunicata entro il 31 maggio dell'anno della Manifestazione, EICMA tratterrà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato;

- rinuncia comunicata dopo il 31 maggio dell'anno della Manifestazione ed entro il 31 agosto dell'anno della Manifestazione, EICMA tratterrà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato e avrà diritto di richiedere anche il 30% del saldo dovuto calcolato sulla base dei metri quadrati assegnati o se non ancora notificati sui metri quadrati richiesti nella Domanda di Partecipazione;

- rinuncia comunicata dopo il 31 agosto dell'anno della Manifestazione, EICMA tratterrà a titolo di corrispettivo per recesso anticipato l'intero importo dell'anticipo versato e avrà diritto di richiedere anche l'intero saldo dovuto calcolato sulla base dei metri quadrati assegnati o se non ancora notificati sui metri quadrati richiesti nella Domanda di Partecipazione.

**11.2** Nel caso di comunicazione di rinuncia parziale dello spazio, si applicheranno le regole di cui sopra in proporzione allo spazio rinunciato.

# Regolamento generale

## Articolo 12 Divieti

**Divieto di cessione delle aree espositive** - E' vietata la cessione o la sublocazione totale o parziale, a qualsivoglia titolo, dello spazio espositivo assegnato. In caso di accertata violazione di tale divieto, l'Organizzatore ha la facoltà di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e. L'Organizzatore e Fiera Milano hanno diritto a trattenere tutte le somme sino a quel momento pagate dall'Espositore per la Domanda di Partecipazione o di pretenderle complessivamente se non ancora corrisposte, a titolo di penale, fatto salvo ogni ulteriore maggior danno. I beni, le merci e gli allestimenti introdotti ed esposti abusivamente dal cessionario potranno essere rimossi dall'Organizzatore a rischio e spese dell'Espositore.

**Divieto di svolgere spettacoli** - E' vietata ogni forma di spettacolo nei primi due giorni di Manifestazione, nonché tenere musiche che impediscano o rendano difficoltoso il lavoro negli Stand limitrofi. Nei giorni successivi nel caso in cui l'Espositore desideri organizzare nel proprio spazio espositivo spettacoli o altre forme di intrattenimento per il pubblico che vadano oltre la semplice esposizione dei prodotti, dovrà informarne EICMA entro e non oltre il 15 Ottobre dell'anno della Manifestazione fornendo un progetto dettagliato dello spettacolo. In ogni caso EICMA si riserva il diritto di vietare all'Espositore, anche durante l'Esposizione, lo svolgimento di spettacoli non precedentemente autorizzati, ovvero realizzati in maniera difforme da come originariamente comunicato all'EICMA, che rechino disturbo agli altri Espositori ovvero siano contrarie alla morale od all'ordine pubblico.

**Divieto di vendere** - E' altresì vietato procedere alla vendita con consegna immediata di merce esposta ed indicare i relativi prezzi con cartelli esposti, con la sola esclusione dei prodotti e beni direttamente promozionali del marchio o dei marchi rappresentati (Merchandising) nonché della Editoria specializzata.

**Divieto di attività promozionale nei corridoi e viali** - E' vietato distribuire materiale promozionale e qualsiasi attività pubblicitaria/promozionale nei corridoi e nei viali all'interno del Quartiere Fiera.

**Divieto di circolare con mezzi non autorizzati** - E' vietato circolare nelle corsie dei padiglioni e nei viali del Quartiere Fieristico con qualsiasi mezzo a due ruote anche elettrico (ad esempio monopattini, segway, pattini a rotelle, biciclette ecc.).

**Divieto di superare i limiti di allestimento previsti all'art. 9.**

## Articolo 13 Decoro

Gli Espositori si impegnano al rispetto del decoro e della morale nella conduzione dello spazio espositivo, oltre ovviamente al rispetto delle norme di ordine pubblico. A titolo indicativo ma non esaustivo, anche in ragione della presenza di eventuali minori all'interno del Quartiere Fiera gli Espositori sono tenuti ad imporre al proprio personale dipendente e non presente negli spazi espositivi, comportamenti educati e rispettosi nonché abbigliamento decoroso.

## Articolo 14 Mancato, ritardato arrivo e abbandono anticipato dell'area espositiva

**14.1** Qualora l'Espositore, per qualunque motivo, non prenda possesso dello Stand assegnatogli entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio della Manifestazione o qualora si presenti a Manifestazione iniziata, l'Organizzatore ha la facoltà di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e. conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato.

**14.2** Le somme corrisposte o ancora dovute dall'Espositore per il pagamento del Canone saranno trattenute e/o richieste a titolo di penale e nulla potrà essere richiesto dall'Espositore a qualsiasi titolo o ragione. In caso di mancata occupazione dello Stand da parte dell'Espositore, l'Organizzatore si riserva altresì il diritto di escludere l'Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

**14.3** Se l'Espositore abbandona anticipatamente lo Stand, anche parzialmente, rispetto ai giorni ed agli orari di chiusura stabiliti nella Domanda di Partecipazione, o comunque smantella lo Stand, fermo restando il diritto dell'Organizzatore di pretendere e trattenere il pagamento del Canone pattuito, sarà altresì dovuta una penale pari a 2.500,00.

## Articolo 15 Penali per inadempimento

**15.1** L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento e nel Regolamento Tecnico, obbligandosi inoltre a tenere sollevata EICMA da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.

**15.2** In ogni caso di inadempimento del Regolamento Generale e del Regolamento Tecnico di Fiera Milano da parte dell'Espositore, sarà facoltà dell'Organizzatore richiedere una penale a titolo di risarcimento, oltre l'eventuale maggior danno. In particolare:

- 1) la violazione del divieto di cessione dello Stand e di quello di vendita dei prodotti esposti, comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 2.500,00.
- 2) la violazione del divieto di attività promozionale nei corridoi e viali e di svolgere spettacoli comporta l'applicazione di una penale pari a Euro 2.500,00.
- 3) il mancato invio del progetto di allestimento comporta l'applicazione di una penale di Euro 2.500,00.
- 4) La violazione di ogni qualsivoglia altro divieto indicato nel presente Regolamento Generale e nel Regolamento Tecnico comporta l'applicazione di una sanzione pari ad Euro 2.500,00 per ogni singola violazione. Le sanzioni sopra indicate e quelle riportate nel presente Regolamento, in caso di partecipazioni collettive, si intendono applicabili per ogni partecipante alla collettiva e per ogni marchio rappresentato in caso di area con più marchi rappresentati.

**15.3** In caso di mancato pagamento delle penali sopracitate l'Organizzatore si riserva di non accettare la domanda di partecipazione per le successive edizioni.

**15.4** E' facoltà dell'Organizzatore in caso di inadempimento dell'Espositore risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, di disporre liberamente dello spazio non occupato.

## Articolo 16 Sicurezza del lavoro

Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell'intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti degli stand ed ogni altra attività connessa.

L'Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Fiera Milano e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nell'art. 88 del D. Lgs. 81/2008, comma 2-bis e relativo D.M. di attuazione del 22.7.2014, emesso dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Min. della Salute. Il Regolamento Tecnico, consultabile sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nel link alla Mostra, nella sezione "Espositori - Informazioni tecniche" contiene, fra l'altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall'Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all'Espositore medesimo. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contenuti nel D.M. 22.7.2014 citato, l'Organizzatore mette a disposizione i documenti di cui agli allegati IV e V del DM medesimo, sul sito web di Fiera Milano. I comportamenti non conformi alle normative di sicurezza sopra richiamate, in particolare quando possono influire sulla sicurezza generale dei padiglioni e dei terzi presenti, potranno essere oggetto di intervento da parte dell'Organizzatore e/o di Fiera Milano, nell'ambito di controlli casuali e a campione e comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand o la chiusura immediata dello stesso. Qualsiasi altra conseguenza che dovesse derivare dall'inosservanza delle disposizioni sopra richiamate è unicamente addebitabile alla responsabilità dell'Espositore e delle Imprese da questo incaricate.

Fiera Milano potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell'Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del D. Lgs. 81/08 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile.

Il Datore di Lavoro responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l'addebito. L'Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l'esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. **L'Espositore è responsabile della conformità alla norme vigenti di tutto quanto viene realizzato e organizzato a sua cura e per suo conto in relazione ad allestimenti, strutture, impianti, prodotti esposti ed ogni attività connessa.** Ogni Espositore è tenuto alla nomina del "Referente dell'Espositore" per la Sicurezza di Mostra" (RESM) figura che, ai fini della sicurezza, assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell'Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell'Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il "Referente dell'Espositore" per la Sicurezza di Mostra (RESM) può anche essere persona fisica diversa in ciascuna delle tre fasi già richiamate (montaggio, esposizione e smontaggio). Il nominativo del Referente e relativi numeri di telefono di reperibilità, devono essere comunicati a Fiera Milano prima dell'inizio dei lavori di mobilitazione per l'allestimento dello stand e comunque prima dell'accesso dei lavoratori e dei materiali nel quartiere Fiera Milano. Presso l'Organizzatore e presso Fiera Milano verranno messi a disposizione degli Espositori i nominativi e i riferimenti dei Referenti per la Sicurezza di Mostra degli stand confinanti affinché, attraverso lo scambio di informazioni, si possano individuare le eventuali misure di prevenzione da applicare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, quando presenti. In mancanza della comunicazione del nominativo del "Referente dell'Espositore" per la Sicurezza di Mostra (RESM), tale funzione rimarrà in capo al Rappresentante legale della Ditta Espositrice. Eventuali variazioni del nominativo del "Referente dell'Espositore" per la Sicurezza di Mostra dovranno essere tempestivamente comunicate a Fiera Milano e all'Organizzatore. **L'accesso allo stand da parte delle imprese che operano per conto di Fiera Milano per l'erogazione di servizi avverrà solo in presenza del "Referente dell'Espositore per la Sicurezza di Mostra" e dopo sua autorizzazione. Tale vincolo non esiste per il personale addetto alla sorveglianza e alla sicurezza del Quartiere.**

## Articolo 17 Oneri di tracciabilità dei flussi finanziari

**17.1** Nel caso in cui l'Espositore sia ente pubblico e/o società a capitale pubblico e/o in ogni caso considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge, EICMA S.p.A.:

- a) assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni - anche nei rapporti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsivoglia titolo interessate alla commessa;
- b) si impegna a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi verso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alla specifica commessa pubblica ricevuta;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a risolvere il rapporto contrattuale, anche per quello che riguarda i rapporti con i propri contraenti subappaltatori.

**17.2** L'Espositore che sia considerato "stazione appaltante" ai sensi della predetta legge dovrà compilare la Domanda di Partecipazione recante, a pena di nullità della medesima Domanda, il codice obbligatorio CIG (codice identificativo di gara) e - ove necessario - il codice CUP (codice unico di progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.

# Regolamento generale

## Articolo 18 Ufficio di Conciliazione anticontraffazione e obblighi dell'espositore

**18.1** Per la durata della Manifestazione sarà attivato presso la Segreteria EICMA un Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione diretto da un avvocato allo scopo nominato dalla Segreteria Generale. Detto Ufficio avrà il compito di ricevere le segnalazioni relative alla esposizione non autorizzata nell'ambito della Manifestazione di marchi, segni distintivi, prodotti o prototipi appartenenti ad Aziende terze, ovvero l'esposizione di prodotti o prototipi che costituiscano palese copia di prodotti di terzi esistenti con priorità temporale, ovvero che violino diritti di brevetto o di proprietà intellettuale di terzi anche non espositori.

Ricevuta la segnalazione e la documentazione opportuna, l'Ufficio convocherà l'Espositore segnalato e, sentite le ragioni, proporrà una definizione bonaria della vicenda.

**18.2** Laddove le Parti non aderiscano a tale definizione bonaria, le stesse saranno libere di assumere le iniziative più opportune, fermo restando il diritto di EICMA, dietro specifica istanza scritta svolta dal denunciante e sotto la totale responsabilità di quest'ultimo, di richiedere la rimozione dallo Stand dei marchi e dei segni distintivi illegalmente esposti ovvero dei prodotti o dei prototipi costituenti contraffazione.

**18.3** Laddove l'Espositore segnalato rifiuti di aderire alla richiesta di cui sopra e venga in seguito riconosciuto responsabile della violazione lamentata da parte della Autorità Giudiziaria competente, potrà essere escluso dal poter partecipare alle successive edizioni della Manifestazione.

**18.4** L'Espositore prende atto ed accetta, nel caso si ritenga lesa dalla violazione operata da altro Espositore dei suoi diritti relativi a marchi, segni distintivi, opere di ingegno, brevetti, design, ecc. relativi a prodotti o prototipi da quest'ultimo esposti nell'ambito della Manifestazione, di interessare preventivamente l'Ufficio di Conciliazione Anticontraffazione di cui all'articolo precedente, segnalando il fatto ed attendendo la proposta di definizione bonaria che sarà dallo stesso formulata prima di procedere con iniziative giudiziali o legali autonome.

**18.5** La violazione di detta norma, in assenza giustificati motivi, potrà comportare l'esclusione dell'Espositore dalle edizioni successive della Manifestazione.

## Articolo 19 Tutela del diritto in materia di proprietà industriale e intellettuale - SIAE

**19.1** L'Organizzatore è esonerato da qualsivoglia responsabilità nel caso l'Espositore violi i diritti in materia di proprietà intellettuale. In caso di distribuzione di supporti fonovideografici o multimediali contenenti opere o parti di opere dell'ingegno protette ai sensi della Legge 22.4.1941 n. 633, l'Espositore deve preventivamente assolvere al pagamento dei diritti d'autore, nonché gli oneri connessi alla vidimazione dei supporti, ai sensi dell'art. 181/bis della stessa legge. L'utilizzo abusivo delle opere dell'ingegno, nonché l'assenza del bollino SIAE sui menzionati supporti sono penalmente sanzionati, a norma dell'art. 171 e ss. Legge 633/41.

**19.2** In caso di violazione di diritti in materia di proprietà intellettuale da parte di qualsivoglia Espositore, anche passati e già giudicati, EICMA si riserva il diritto di escludere l'Espositore stesso dalla Manifestazione e dalle successive edizioni.

## Articolo 20 Forza maggiore, cambiamento date o cancellazione.

**20.1** In caso di forza maggiore o, comunque, per motivi indipendenti dalla volontà dell'Organizzatore, la data della Manifestazione può essere cambiata o la Manifestazione può venire del tutto sospesa. In quest'ultimo caso, l'Organizzatore, assolti gli impegni verso terzi e coperte le spese di organizzazione a qualsiasi titolo effettuate, ripartisce tra gli Espositori, in proporzione alle somme dovute per i metri quadri sottoscritti, le somme residue, nei limiti dell'anticipo già corrisposto dal singolo Espositore. Sempre in caso di soppressione della Manifestazione, le spese per impianti e/o installazioni speciali eseguiti su ordinanze degli Espositori dovranno da questi essere integralmente rimborsate.

**20.2** Gli Espositori esonerano l'Organizzatore e Fiera Milano da responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti di qualsivoglia tipo, che l'Espositore abbia riportato a causa della soppressione o del cambiamento di date della Manifestazione, ai quali rinunciano fin d'ora.

## Articolo 21 Modifiche al presente regolamento e norme supplementari

**21.1** L'Organizzatore si riserva di stabilire - anche in deroga al presente Regolamento - norme e disposizioni giudicate opportune a meglio regolare l'esposizione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento e ne sono parte integrante: esse hanno pertanto pari carattere di obbligatorietà.

**21.2** Gli Espositori si impegnano sin da ora a rispettare le norme di ordine pratico (orari d'ingresso; porte d'ingresso; sosta veicoli senza autorizzazione e/o in zone vietate ecc...) che l'Organizzatore trasmette loro in prossimità della data della Manifestazione.

**21.3** Il mancato rispetto di tali norme potrà comportare l'immediata chiusura dello Stand, l'esclusione delle successive edizioni della Manifestazione e la richiesta di ulteriori danni.

## Articolo 22 Trattamento dei Dati Personali dell'Espositore

**22.1** L'Espositore dichiara di essere informato che le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito il "GDPR") riguardano il trattamento dei dati relativi a persone fisiche ("Dati Personali") e non sono applicabili nei confronti di persone giuridiche (società), enti ed associazioni e delle informazioni ("Informazioni") riferite a tali soggetti, per i quali restano ferme solo le norme sull'invio di comunicazioni elettroniche commerciali, per le quali è richiesto anche all'Espositore (persona giuridica, ente o associazione) di rilasciare il preventivo consenso richiesto per l'invio di tali comunicazioni a fini di marketing diretto.

**22.2** I Dati Personali riferiti all'Espositore, ove operante quale impresa individuale, piccolo imprenditore o professionista, nonché ai relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, indicati nella Domanda di Partecipazione o rilasciati anche successivamente, nonché acquisiti anche presso terzi (es.: partner, società di informazioni commerciali, ecc.) o nell'ambito della Manifestazione sono raccolti e trattati dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A., quali Titolari per le attività di rispettiva competenza, nei termini descritti nell'informativa privacy.

**22.3** L'informativa allegata di cui al precedente comma è resa dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del GDPR e l'Espositore si impegna a comunicarla alle persone fisiche (suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori), cui si riferiscono i Dati Personali forniti ai fini della partecipazione alla Manifestazione ed alla fornitura dei relativi servizi, nonché a garantire che i Dati Personali siano lecitamente utilizzabili dall'Organizzatore e da Fiera Milano S.p.A. a tali fini e a manlevare e/o indennizzare queste ultime per ogni costo o danno derivanti dalla violazione da parte dell'Espositore degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo.

## Articolo 23 Uso di immagini dell'Espositore acquisite nell'ambito della Mostra

**23.1** In relazione alle immagini che riguardano l'Espositore, il relativo stand e/o i suoi rappresentanti esponenti, dipendenti e collaboratori, in qualsiasi maniera acquisite o riprese (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo macchine fotografiche, di video ripresa o registrazione audiovisiva) nell'ambito della Manifestazione, il medesimo Espositore dichiara di essere edotto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, della raccolta e del trattamento di tali immagini da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. e dello loro possibile diffusione a scopi divulgativi, promozionali e commerciali, e concede a titolo gratuito a questi ultimi soggetti il diritto di utilizzare le suddette immagini, per tali scopi, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941, all'uopo autorizzando senza alcuna restrizione l'Organizzatore e Fiera Milano ad usufruirne mediante qualsiasi mezzo di comunicazione (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, le brochure, presentazioni, cataloghi ed in genere il materiale cartaceo necessario per la divulgazione promozione, la TV, la pay per view, ecc.) e di diffusione via internet (sito web della società, social network, ecc.) o tramite riviste ed altre pubblicazioni, anche on line, con ogni più ampio diritto di adattamento e riproduzione, per tutti gli scopi consentiti dalla legge. A tal fine, l'Espositore dichiara e garantisce all'Organizzatore e a Fiera Milano di aver provveduto a: (i) raccogliere, ove necessario, il consenso degli interessati, previa idonea informativa, per il trattamento anche da parte dell'Organizzatore e di Fiera Milano S.p.A. dei dati relativi a loro foto, videoregistrazioni, ecc., inclusa la loro diffusione a scopi divulgativi, promozionali e pubblicitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali; (ii) acquisire la liberatoria all'uso e divulgazione delle immagini, ai sensi degli artt. 96 e 97 delle legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, nei termini di cui sopra, da parte delle persone fisiche ritratte o riprese, suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, in occasione della suddetta manifestazione. In relazione ai precedenti punti (i) e (ii), l'Espositore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Organizzatore e Fiera Milano da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte delle suddette persone al riguardo all'indicato uso e divulgazione delle relative immagini di cui sopra.

## Articolo 24 Foro competente e Legge applicabile

**24.1** Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente devoluta al giudice di Milano competente per valore.

**24.2** Al presente regolamento si applica la legge italiana.

EICMA S.p.A.  
Il legale rappresentante  
Corrado Capelli

